

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: V. Langbakk, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione implicita dell'EIGE de 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente del 26 aprile 2016 volta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di impiego e, se del caso, l'annullamento della decisione dell'EIGE del 20 gennaio 2017, che respinge il reclamo del ricorrente del 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita del 26 agosto 2016, e, dall'altro, a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *SD è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).*

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — VG/Commissione

(Causa T-84/18)

(2018/C 152/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VG (rappresentanti: G. Pandey e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In via preliminare, e se del caso, dichiarare l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari invalido ed inapplicabile nel presente procedimento ai sensi dell'articolo 270 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- annullare, in primo luogo, la decisione del 30 ottobre 2017 dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) recante rigetto del reclamo della ricorrente depositato il 31 luglio 2017;
- annullare, in secondo luogo, la decisione dell'EPSO del 19 aprile 2017 recante rigetto della sua richiesta di riesame della decisione della commissione giudicatrice EPSO di non ammetterla alla fase successiva del concorso;
- annullare, in terzo luogo, la decisione del 6 febbraio 2017 sul conto online EPSO di non includere la ricorrente nel progetto di elenco dei candidati selezionati per il concorso EPSO/AD/323/16;
- annullare, in quarto luogo, il bando di concorso EPSO/AD/323/16, pubblicato il 26 maggio 2016 ⁽¹⁾;
- annullare, in fine, integralmente, il risultante progetto di elenco di candidati invitati a partecipare al summenzionato concorso;

- accertare il diritto della ricorrente al risarcimento per un importo pari a EUR 50 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un grave errore di valutazione della commissione giudicatrice EPSO riguardo all'esperienza professionale della ricorrente e, inoltre, sulla violazione dell'allegato III del bando di concorso in oggetto che indica l'esperienza professionale richiesta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto della ricorrente di essere ascoltata e, inoltre, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1/58,⁽²⁾ sulla violazione degli articoli 1, lettera d) e 28 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dell'allegato III di tale Statuto e, inoltre, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

⁽¹⁾ GU 2016, C 187 A, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento n. 1, del 15 Aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, pag. 385)

Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — Batchelor / Commissione

(Causa T-85/18)

(2018/C 152/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Hoorelbeke, avvocato, e M. Healy, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2017) 8430 final della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante diniego di accesso al documento contenente una dichiarazione etica di un funzionario registrata in Sysper2, sistema informatico di gestione delle risorse umane della Commissione europea, e ad altri documenti rientranti nell'ambito della domanda di accesso iniziale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001⁽²⁾, derivante dal diniego di accesso, totale o parziale, alla dichiarazione etica.